

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

18.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIAGIONI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Sostituzione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	139	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatore MINNOCCI ed altri Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1997) . . . . .	139	
PRESIDENTE . . . . .	139, 140, 149	
NICCOLI . . . . .	149	
SERVADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	140	
SERVELLO . . . . .	140	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
DEGAN ed altri. Norme relative alla tutela della denominazione di origine « Vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575);		
REGGIANI: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « Vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936) . . . . .	149	
PRESIDENTE . . . . .	149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160	
FEDERICI . . . . .	149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 159	
GIRARDIN . . . . .	160	
MARCHIO . . . . .	160	
MATTEINI . . . . .	152, 153	
MILANI . . . . .	150, 151, 153, 154, 158	
		SERVADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . . 151, 152, 155
		SERVELLO . . . . . 153, 154, 158
		TOCCO . . . . . 149, 150, 151, 152, 154, 160
		ZANINI, <i>Relatore</i> . . . . . 150, 151, 152, 154, 158, 159
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 160
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 11.</b>
		CAROLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Sostituzione.</b>
		PRESIDENTE Comunico che il deputato Federici sostituisce il deputato Napolitano per la discussione delle proposte di legge nn° 575 e 936.
		<b>Seguito della discussione della proposta di legge senatore Minnocci ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1997).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Minnocci ed altri: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili », già appro-

vata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 marzo 1973.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta sono stati approvati tutti gli articoli del provvedimento, salvo gli articoli 27, 28 e 30, concernenti gli impegni di spesa e la relativa copertura finanziaria, ai quali si ritenne di dover richiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio. Tale parere è stato espresso nella giornata di ieri: esso è favorevole all'approvazione della proposta di legge, purché la decorrenza delle disposizioni ivi contenute resti fissata al 1° gennaio 1974 e purché dell'articolo si accolga la nuova formulazione proposta dalla Commissione bilancio stessa che fa riferimento all'esercizio finanziario 1974.

Rendo noto infine ai colleghi che assumerò le veci del relatore, onorevole Matteini, il quale mi ha comunicato di non poter partecipare alla prima parte della seduta.

Passiamo quindi al riesame degli articoli 27, 28 e 30.

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono pienamente favorevole all'accoglimento del nuovo testo proposto dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 27 di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il regolamento di esecuzione.

SERVELLO. In linea di principio non sono contrario all'approvazione di questo articolo, così come esso è formulato: desidero però esprimere alcune riserve sulla possibilità che, nel giro di un anno dalla pubblicazione della presente legge, si addivenga alla emanazione del regolamento di esecuzione della stessa. Tale mio scetticismo nasce dalle esperienze precedenti in questa materia: mi pare, pertanto, che sia velleitario da parte nostra concedere solo un anno di tempo per la emanazione del regolamento di esecuzione della legge.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo assume l'impegno di emanare il regolamento sulla base dei termini previsti dall'articolo 28, anche per ottemperare alle sollecitazioni che provengono dagli organi competenti della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 30.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Sottosegretario onorevole Servadei, accogliendo il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 30 con il seguente:*

« La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura degli allegati, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

ALLEGATO A

## TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>Lana</i>	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> )
2	<i>Alpaca, lama, cammello, Kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, castoro (m), lontra (f) (1), preceduta o meno dalla denominazione « lana » o « pelo »</i>	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)</i>	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>Seta</i>	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>Cotone</i>	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	<i>Kapok</i>	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	<i>Lino</i>	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	<i>Canapa</i>	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	<i>Juta</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>Abaca</i>	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>Alfa</i>	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>Cocco</i>	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocus nucifera</i>

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>Ginestra</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>Ibisco</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>Ramié</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>Sisal</i>	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16-bis	<i>Sunn</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Crotolaria pincea</i>
16-ter	<i>Henequen</i>	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave</i>
16-quater	<i>Magney</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave caulata</i>
17	<i>Acetato</i>	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>Fibra alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>Cupro</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cupram noniacale
20	<i>Modal</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	<i>Fibra proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>Triacetato</i>	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>Viscosa (2)</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra di continua

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
24	<i>Fibra acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	<i>Clorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico o viniltenico clorurato
26	<i>Fluorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>Fibra modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>Fibra poliammidica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	<i>Poliestere</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>Fibra polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>Fibra polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	<i>Fibra poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>Fibra poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>Vinilal</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

## Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
35	<i>Fibra trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	<i>Fibra di gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>Elastam</i>	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>Vetro tessile</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(1) È vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste all'articolo 6, commi primo e secondo, per una mischia di peli fini e di fibre provenienti dal vello della pecora.

(2) Durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può essere denominata anche « rayon », accompagnata o meno dalla denominazione « viscosa », quando trattasi di filo continuo, e « fiocco viscosa » quando trattasi di fibra discontinua.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

ALLEGATO B

## TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	<i>Lana e peli:</i>	
	fibre pettinate .....	18,25
	fibre cardate .....	17 —
3	<i>Peli:</i>	
	fibre pettinate .....	18,25
	fibre cardate .....	17 —
	<i>Crine:</i>	
	fibre pettinate .....	16 —
	fibre cardate .....	15 —
4	<i>Seta</i> .....	11 —
5	<i>Cotone:</i>	
	fibre normali .....	8,50
	fibre mercerizzate .....	10,50
6	<i>Kapok</i> .....	10,90
7	<i>Lino</i> .....	12 —
8	<i>Canapa</i> .....	12 —
9	<i>Juta</i> .....	17 —
10	<i>Abaca</i> .....	14 —
11	<i>Alfa</i> .....	14 —
12	<i>Cocco</i> .....	13 —
13	<i>Ginestra</i> .....	14 —
14	<i>Kenaf</i> .....	17 —
15	<i>Ramie (fibra sbiancata)</i> .....	8,50
16	<i>Sisal</i> .....	14 —
16-bis	<i>Sum</i> .....	12 —
16-ter	<i>Henequen</i> .....	14 —
16-quater	<i>Magney</i> .....	14 —
17	<i>Acetato</i> .....	9 —
18	<i>Alginica</i> .....	20 —
19	<i>Cupro</i> .....	13 —
20	<i>Modal</i> .....	13 —
21	<i>Proteica</i> .....	17 —
22	<i>Triacetato</i> .....	7 —
23	<i>Viscosa</i> .....	13 —

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

Segue: Allegato B — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
24	<i>Acrilica</i> .....	2 —
25	<i>Clorofibra</i> .....	2 —
26	<i>Fluorofibra</i> .....	0 —
27	<i>Modacrilica</i> .....	2 —
28	<i>Poliamidica (6-6):</i>	
	fibra discontinua .....	6,25
	filo continuo .....	5,75
	<i>Poliamidica 6:</i>	
	fibra discontinua .....	6,25
	filo continuo .....	5,75
	<i>Poliamidica 11:</i>	
	fibra discontinua .....	3,50
	filo continuo .....	3,50
29	<i>Poliestere:</i>	
	fibra discontinua .....	1,50
	filo continuo .....	3 —
30	<i>Polietilenica</i> .....	1,50
31	<i>Polipropilenica</i> .....	2 —
32	<i>Poliureica</i> .....	2 —
33	<i>Poliuretantica:</i>	
	fibra discontinua .....	3,50
	filo continuo .....	3 —
34	<i>Vinilal</i> .....	5 —
35	<i>Trivinilica</i> .....	3 —
36	<i>Fibra di gomma</i> .....	1 —
37	<i>Elaston</i> .....	1,50
38	<i>Vetro tessile:</i>	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron .....	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron .....	3 —
39	<i>Metallica</i> .....	2 —
	<i>Metallizzata</i> .....	2 —
	<i>Amianto</i> .....	2 —
	<i>Carta tessile</i> .....	13,75

(E approvato).



## ALLEGATO C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI  
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e stemmi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centri composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm<sup>2</sup>
28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29. Copriuova
30. Astucci per il trucco
31. Borse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. *Nécessaires* da toletta
35. *Nécessaires* per calzature

(È approvato).

ALLEGATO D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA  
O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini
14. Fazzoletti.

(E approvato).

Gli onorevoli Matteini e Niccoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione della Camera dei deputati,

considerato:

che la presente legge sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili trae origine nella forma e nei contenuti dalla direttiva della CEE del 26 luglio 1971 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile e che in particolare l'articolo 7 della legge ricalca espressamente l'articolo 6, punto 4, della citata direttiva comunitaria:

che la deroga prevista nel suddetto articolo — secondo la quale a certi prodotti tessili composti da due o più fibre dovrà applicarsi, per esigenze tecniche di fabbricazione, una tolleranza per scarto di composizione superiore a quella del 3 per cento prevista in via normale — potrà divenire operante soltanto dopo che una apposita direttiva della CEE avrà individuato tali prodotti e fissato le rispettive tolleranze, come previsto dalle dichiarazioni inserite nel verbale di approvazione della direttiva comunitaria;

che, sulla base delle esperienze finora acquisite dall'industria produttrice e convalidate da analisi e prove specificatamente eseguite da laboratori specializzati, i prodotti lanieri afferenti il ciclo del cardato subiscono

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

di solito durante il ciclo di fabbricazione una serie di operazioni per effetto delle quali ciascuna delle fibre che compongono i prodotti misti va soggetta a cali di lavorazione talmente differenziati nel tempo e così imprevedibili da rendere assai problematico per il produttore rientrare nella normale tolleranza del 3 per cento,

impegna il Governo:

a proporre e sostenere in sede comunitaria l'inserimento dei prodotti lanieri ottenuti col ciclo cardato tra quei prodotti tessili la cui tecnica di fabbricazione richiede, nel caso dei misti, una tolleranza per scarto di composizione superiore a quella normale del 3 per cento, che parrebbe equo fissare almeno nella misura del 5 per cento;

a trasmettere ai competenti organi della CEE unitamente al testo del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva comunitaria per l'armonizzazione delle denominazioni tessili, anche il testo del presente ordine del giorno. (0/1997/1/12).

Qual è il parere del Governo su di esso ?

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

NICCOLI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Degan ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575); Reggiani: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine " vetri di Murano ", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto »; Reggiani: « Norme relative alla tutela della denomina-

zione di origine " vetri di Murano ", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto ».

Come i colleghi ricordano, avevamo esaurito la discussione sulle linee generali: passiamo dunque all'esame degli articoli del nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

#### CAPO I

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.

#### ART. 1.

La denominazione « vetri di Murano » è riservata esclusivamente ai manufatti in vetro, prodotti nell'isola di Murano (Venezia) con i procedimenti di cui al successivo articolo 2, aventi caratteristiche qualitative dovute a condizioni ambientali ispirate ad antiche tradizioni locali e legate a fattori umani specifici della zona tipica di produzione.

FEDERICI. Il gruppo parlamentare comunista si asterrà dalla votazione su quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

I vetri di Murano, bianchi o colorati, sono creati a « mano volante » con esclusione di macchine automatiche o semiautomatiche. Il procedimento di fabbricazione consiste nella manipolazione, foggatura, soffiatura della massa allo stato fluido da parte dei « maestri vetrai ».

Gli oggetti di vetro così ottenuti sono sottoposti ad un adeguato ciclo termico di raffreddamento, anche per realizzare, se del caso, tipici effetti cromatici; possono essere altresì sottoposti ad ulteriori lavorazioni di finitura mediante particolari trattamenti di molatura, di incisione, sabbatura ovvero chimici e simili. Caratteristiche merceologiche dei vetri di Murano sono la particolare brillantezza e policromia, l'inserimento di metalli preziosi e la fattura artistica.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

TOCCO. Intervengo per osservare che non mi sembra opportuno che in una legge si precisino i particolari che figurano in quest'articolo: è per questo che mi asterrò dal votarlo così come mi asterrò dal votare tutti gli articoli successivi, in quanto non mi sento di approvare delle specificazioni che collocate qui mi appaiono addirittura ridicole. Non comprendo, infatti, come si possa stabilire per legge che i vetri di Murano debbono presentare caratteristiche merceologiche di particolare brillantezza e policromia e che debbano risultare di fattura artistica. È assurdo, a mio giudizio, voler definire l'arte attraverso una legge e stabilire il procedimento di fabbricazione di questi oggetti in vetro: se, ad esempio, un maestro vetraio riuscisse ad inventare un nuovo procedimento per ottenere prodotti dalle stesse caratteristiche richieste dalla legge, per quale motivo questi dovrebbero essere esclusi dai vantaggi che la legge stessa assicura?

ZANINI, *Relatore*. Vorrei far notare al collega che in questo articolo è stato condensato in poche parole un procedimento che è seguito da sei o sette secoli.

TOCCO. Ciò non significa che il procedimento in questione non possa essere modificato.

ZANINI, *Relatore*. In ogni caso, mi pare che l'articolo in esame si limiti a definire le caratteristiche tipiche del prodotto, senza avere la pretesa di qualificarlo come prodotto artistico.

FEDERICI. Annunciando l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sul presente articolo, desidero rilevare il carattere equivoco dello stesso. L'articolo 2, infatti, mentre si presenta come una specie di trattato sulla fabbricazione di oggetti di vetro, contiene però anche l'espressione « trattamenti chimici e simili » che a mio avviso è assai vaga e può significare tutto e nulla allo stesso tempo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Anche le perle e conterie di vetro prodotte e lavorate nell'isola di Murano possono essere protette con il contrassegno indicativo dell'ori-

gine di cui all'articolo 5 e la loro produzione può essere assoggettata ai controlli previsti dall'articolo 4.

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Il contrassegno destinato a garantire la origine del prodotto e le caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5 può essere applicato anche alle perle e conterie di vetro prodotte e lavorate nell'isola di Murano, la cui produzione sia assoggettata ai controlli e verifiche previsti nell'articolo 4 ».

MILANI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3-bis.

Dalla presente legge sono esclusi gli oggetti in cristallo che sono regolati dalla direttiva della Comunità economica europea numero 69/493.

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo:

### CAPO II

#### DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE.

#### ART. 4.

I produttori di vetri di Murano sono tenuti a consentire nelle sedi di produzione, nei depositi e nei loro locali di vendita controlli e verifiche secondo le modalità previste nel regolamento.

Per produttori di vetri di Murano si intendono quegli operatori che svolgono la loro attività in Murano adottando i procedimenti di lavorazione previsti dalla presente legge.

TOCCO. Vorrei alcuni chiarimenti in merito al primo comma dell'articolo: cosa significa che i « produttori di vetri di Murano

sono tenuti a consentire alle sedi di produzione, nei depositi e nei loro locali di vendita controlli e verifiche secondo le modalità previste nel regolamento » ?

ZANINI, *Relatore*. Nel regolamento di applicazione della legge che protegge il marchio di origine del prosciutto di Parma, si fa cenno ad una categoria di persone incaricate della vigilanza, munite di documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione e dal consorzio al quale è affidata la vigilanza. Queste persone soltanto possono entrare liberamente nello stabilimento.

TOCCO. Nell'articolo in esame non è contenuta una precisazione di questo genere. D'altro canto, non mi sembra che esistano precedenti analoghi in tutta la legislazione italiana. Questa disposizione potrebbe essere interpretata come un'autorizzazione ad effettuare perquisizioni: mi sembra quindi che essa introduca un principio di estrema gravità. Per questi motivi mi asterrò dalla votazione.

MILANI. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 4 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

I vetri di Murano devono essere immessi al commercio muniti di un particolare contrassegno destinato a garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 2.

Detto contrassegno sarà distribuito ed applicato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Il sottosegretario onorevole Servadei ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 5-bis.

È vietato usare quale ditta, denominazione o ragione sociale o comunque inserire in essa la denominazione di origine di cui all'articolo

1 o una delle variazioni o specificazioni o traduzioni previste dall'articolo 8 per contraddistinguere attività nel settore merceologico alla cui protezione è rivolta la presente legge.

La disposizione del comma precedente si applica dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a continuare a usare la ditta, denominazione o ragione sociale, anche se difforme dalle prescrizioni del primo comma del presente articolo.

Le modalità e i termini per l'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabilite nel regolamento.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quest'emendamento aggiuntivo sostituisce l'articolo 10 del testo del Comitato ristretto, del quale il Governo proporrà di mantenere solo la parte riguardante le sanzioni penali.

FEDERICI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare quest'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis di cui ho poc'anzi dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### CAPO III

#### DELLA VIGILANZA E DEL CONSORZIO VOLONTARIO.

#### ART. 6.

La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o tramite la stazione sperimentale del vetro di Murano e la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

L'onorevole Federici ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la dizione:* « e la camera di commercio di Venezia, con la seguente: « e con il consorzio di cui all'articolo successivo ».

FEDERICI. Volevo fare un'osservazione, collegando il contenuto di quest'articolo a

quello dell'articolo successivo. Nel corso del dibattito che abbiamo a suo tempo avuto — come bene ricorderà il relatore — la figura del consorzio volontario è venuta assumendo delle caratteristiche assai diverse da quelle inizialmente prospettate dalla proposta di legge soprattutto perché la parte comunista — del resto consenzienti anche altri schieramenti politici, nell'ambito del Comitato ristretto — ha insistito perché in tale consorzio fossero inclusi i rappresentanti degli enti locali cioè della regione veneta e del comune di Venezia. In quest'articolo, però, a ben guardare, viene stabilita una vigilanza affidata soltanto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e che può essere anche espletata tramite la stazione sperimentale del vetro di Murano e la camera di commercio di Venezia, la quale del resto è rappresentata anche nel consorzio. Noi vorremmo che anche all'articolo 6 fosse introdotto il consorzio, non più ipotizzato come eventuale, e che esso si sostituisse alla Camera di commercio nella funzione di vigilanza.

MATTEINI. All'articolo 7 si parla però di uno statuto, soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: è solo se tale statuto verrà approvato che il consorzio entrerà in funzione...

FEDERICI. Lo statuto potrà tenere conto del fatto che tale consorzio deve esercitare anche una funzione di vigilanza; d'altra parte, noi potremmo anche introdurre un apposito articolo per impegnare il Governo ad approvare immediatamente questo statuto.

TOCCO. Nell'articolo 6 si parla di vigilanza effettuata o direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o indirettamente, sempre dal medesimo Ministero, tramite la stazione sperimentale del vetro di Murano, la camera di commercio IAA di Venezia oppure — come ora viene proposto — il consorzio: a questo punto mi chiedo in caso di dissenso su un qualunque argomento da parte di questi vari organismi, che razza di guazzabuglio verrà fuori, e quale parere dovrà prevalere.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dare una delega di carattere specifico ad un altro organismo, per un certo

periodo, per una determinata operazione, ma la responsabilità è sempre del Ministero, e il suo sarebbe il parere dirimente in caso di conflitto.

TOCCO. Io nego, per la conoscenza che ne ho, che il Ministero dell'industria abbia una sola persona, dico una, in condizione di giudicare se i vetri prodotti a Murano rispondano alle caratteristiche enunciate nella legge e quindi di ergersi a giudice dell'attività di quei vetrai. Io sarò forse pessimista, ma questo è quello che penso. Del resto lo stesso Ministero si è lasciata la possibilità di servirsi di persone che abbiano una specifica competenza in materia; ma questo servirsi di parecchi enti o persone mi pare francamente che lasci la situazione ancora in forma estremamente fluida e certamente non risolutiva.

ZANINI, *Relatore*. Rispondendo al collega Federici devo dire che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si servirà del consorzio quando dovrà effettuare dei controlli circa il modo con cui viene prodotto il vetro Murano, e circa l'applicazione di quanto stabilito dalla legge: il consorzio, ove sorga, sarà infatti l'unico organo che potrà compiere una verifica del genere. Possono esistere anche altri settori in cui il Ministero debba esplicitare attività di controllo: mi pare opportuno, pertanto, concedere al Ministero la facoltà di avvalersi dell'uno o dell'altro ente. Sono quindi contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Federici, poiché ritengo che debba essere mantenuta la dizione contenuta nel testo.

FEDERICI. Desidero un chiarimento: i colleghi ritengono possibile che la camera di commercio diventi strumento di vigilanza anche sul settore dell'artigianato?

MATTEINI. A mio giudizio la camera di commercio non deve essere chiamata in causa, e nemmeno il consorzio poiché, essendo sottoposto alla vigilanza del Ministero, non può svolgere funzioni di controllo. Io ritengo, quindi, che la stazione sperimentale, essendo un organo periferico del Ministero, costituisca lo strumento adatto alla bisogna.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Sono contrario all'emendamento Federici.

TOCCO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Federici di cui ho in precedenza dato lettura.

(È respinto).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 6 nel testo formulato dal Comitato ristretto, di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Il Ministero suddetto, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, può avvalersi ai fini della vigilanza anche dell'attività di un solo, eventuale consorzio volontario di produzione, purché esso:

1) comprenda tra i consorziati non meno del 50 per cento dei produttori della zona tipica, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;

2) sia retto da uno statuto, soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'industria e del commercio, che consenta l'ammissione al consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore di vetri di Murano qualificato tale ai sensi della presente legge;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone una efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

Faranno parte del consorzio tre rappresentanti del comune di Venezia e due della regione veneta, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato.

Il consorzio a cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata da detto Ministero.

Il rappresentante del Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la dizione:* « Il Ministero suddetto », *con la seguente:* « Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

*al punto 2) sostituire la dizione:* « da parte del Ministero dell'industria e commercio »,

*con la seguente:* « da parte del Ministero suddetto »;

*al secondo comma, sostituire la parola:* « Faranno », *con la parola:* « Fanno ».

L'onorevole Matteini ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere, al primo comma, le parole:* « Solo, eventuale ».

L'onorevole Tocco ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* « dell'attività »;

*al punto 1) sostituire le parole:* « non meno del 50 per cento », *con le altre:* « oltre il 50 per cento »;

*al punto 1), dopo la dizione:* « della zona tipica », *inserire le parole:* « di cui all'articolo 1 ».

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

*al punto 3) sostituire l'espressione:* « per i mezzi finanziari di cui dispone », *con la espressione:* « per i suoi mezzi finanziari ».

SERVELLO. Vorrei fare un'osservazione di carattere procedurale. Abbiamo approvato l'articolo 6 al quale era stato presentato un emendamento da parte del collega Federici tendente ad inserire tra gli enti che, direttamente o meno, avrebbero svolto l'opera di vigilanza in ordine alla osservanza delle disposizioni della presente legge, su mandato del Ministero, un ipotetico consorzio. Poiché tale emendamento è stato respinto, a mio giudizio, dobbiamo considerare precluso il primo comma dell'articolo 7. Cioè, io ritengo che al consorzio citato nella prima parte della norma debbano essere affidati compiti diversi da quelli della vigilanza, che sono ormai decaduti in seguito alla votazione dell'emendamento Federici all'articolo 6.

PRESIDENTE. Già l'onorevole Federici ha precisato che il suo emendamento intendeva prendere in considerazione il contenuto degli articoli 6 e 7 globalmente, il fatto che l'emendamento sia stato respinto, non preclude quindi la possibilità della vigilanza così come è nuovamente configurata dall'articolo 7.

MATTEINI. Per evitare una certa sciattezza che a volte caratterizza le leggi che approviamo, propongo di eliminare, sempre al pri-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

mo comma le parole « solo, eventuale », che risultano superflue nel contesto.

TOCCO. Io penso che occorrerebbe dire, al comma primo dell'articolo, un consorzio volontario di « produttori » e non di « produzione », in quanto può esservi un consorzio che non produce, anche se si pone fini produttivi.

ZANINI, *Relatore*. Ritengo che non vi sia bisogno di questa precisazione, dal momento che al punto 1) dell'articolo è poi specificato che del consorzio fanno parte i produttori.

SERVELLO. C'è poi da tener presente che del consorzio fanno parte anche tre rappresentanti del comune e due della regione, per cui è bene lasciare la denominazione che è nel testo.

TOCCO. Voglio anche far osservare che il punto 1) dell'articolo nel suo complesso è molto macchinoso; chi infatti, e come, controllerà qual è stata la produzione media dell'ultimo triennio? Quanto materiale questi produttori hanno venduto e prodotto? Controllerà il Ministero, su dichiarazione degli interessati? E questi, produrranno le fatture? Voglio poi rilevare che il consorzio deve raggruppare, si dice, almeno il 50 per cento dei produttori della zona tipica: ma se si formassero due consorzi uguali, di quale il Ministro si avvarrà? In base a che cosa effettuerà la sua scelta? Forse in base alla qualifica politica del Presidente del consorzio, o della metà dei suoi membri? Se questa è un'ipotesi improbabile a verificarsi, è però possibile.

SERVELLO. Desidero precisare che, per quanto riguarda i mezzi finanziari del consorzio, io sono espressamente contrario a qualsiasi forma di sovvenzione statale; inoltre non ritengo che, per legge, il consorzio debba essere obbligato a costituire un fondo di dotazione. Questo il senso del nostro emendamento.

ZANINI, *Relatore*. Poiché al consorzio sono affidati compiti ben precisi, è opportuno a nostro avviso garantire che esso possa disporre dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento della sua attività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento governativo

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Federici

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Tocco.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Tocco.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Tocco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Servello

(È approvato)

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 7 che, in seguito agli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

#### ART. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può avvalersi ai fini della vigilanza anche di un consorzio volontario di produzione, purché esso:

1) comprenda tra i consorziati oltre il 50 per cento dei produttori della zona tipica di cui all'articolo 1, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;

2) sia retto da uno statuto, soggetto ad approvazione da parte del Ministero suddetto, che consenta l'ammissione al consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore di vetri di Murano qualificato tale ai sensi della presente legge;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i suoi mezzi finanziari un efficace svolgimento della vigilanza affidatagli.



VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

Fanno parte del consorzio tre rappresentanti del comune di Venezia e due della regione Veneto, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato.

Il consorzio a cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata da detto Ministero.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### CAPO IV

#### DISCIPLINA CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA.

#### ART. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette in commercio sotto la denominazione di cui all'articolo 1, vetri non rispondenti alle disposizioni della presente legge; chiunque fa uso di tale denominazione - o di altra similare quale cristallo - accompagnata da qualificativi come uso, tipo, stile, sistema, genere, o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazioni dell'anzidetta denominazione di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua straniera che traducano la parola vetro o le sopra dette variazioni e specificazioni con riferimento a Murano - o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno il pubblico per designare prodotti non aventi i requisiti previsti dalla presente legge, o stabilimenti o negozi in cui si producano o si vendano tali prodotti, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni oggetto fabbricato o posto in vendita o comunque immesso in commercio fino ad un massimo di lire 5 milioni.

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento

*Inserire, dopo la dizione « o comunque fa uso di », la seguente: « mezzi pubblicitari ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

FEDERICI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

#### ART. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette in commercio sotto la denominazione di cui all'articolo 1, vetri non rispondenti alle disposizioni della presente legge; chiunque fa uso di tale denominazione - o di altra similare quale cristallo - accompagnata da qualificativi come uso, tipo, stile, sistema, genere, o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazioni dell'anzidetta denominazione di origine - ivi comprese le indicazioni in lingua straniera che traducano la parola vetro o le sopra dette variazioni e specificazioni con riferimento a Murano - o comunque fa uso di mezzi pubblicitari, indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno il pubblico per designare prodotti non aventi i requisiti previsti dalla presente legge, o stabilimenti o negozi in cui si producano o si vendano tali prodotti, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni oggetto fabbricato o posto in vendita o comunque immesso in commercio fino ad un massimo di lire 5.000.000.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

Quando le parole o le denominazioni alterate di cui all'articolo precedente sono poste sugli involucri o sugli imballaggi, o su mezzi pubblicitari, si applica la pena della reclusione fino a 2 mesi e la multa fino a lire 200 mila.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Poiché nell'articolo 8 la pena detentiva e quella pecuniaria sono previste alternativamente, lo stesso dev'essere disposto per l'ipotesi di cui all'articolo 9. Sembrerebbe inoltre opportuno sopprimere il riferimento ai mezzi pubblicitari, dato che si tratta di un'ipotesi particolarmente grave che può rientrare - e di fatto abbiamo stabilito in questo senso poco fa - nelle previsioni dell'articolo 8, trattandosi di mezzo idoneo a trarre in inganno il pubblico.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

**PRESIDENTE.** Il Sottosegretario onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole:* « e la multa » *con le altre:* « o la multa »;

*Sopprimere le parole:* « e sui mezzi pubblicitari ».

**FEDERICI.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli emendamenti e sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo emendamento del Governo di cui ho testé dato lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

#### ART. 9.

Quando le parole o le denominazioni alterate di cui all'articolo precedente sono poste sugli involucri o sugli imballaggi, si applica la pena della reclusione fino a 2 mesi o la multa fino a lire 200 mila.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Chiunque adotta quale ditta, denominazione o ragione sociale o comunque inserisce in esse la denominazione di origine di cui all'articolo 1 o una delle variazioni o specificazioni o traduzioni previste dall'articolo 8, per contraddistinguere attività del settore merceologico alla cui protezione è rivolta la presente legge e ne fa uso, è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire trecentomila.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge potranno ottenere dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di proseguire nella utilizzazione della vecchia ditta, denominazione o ragione sociale in etichette (o contrassegni) preventivamente approvati. Tali ditte dovranno inoltrare domanda al Ministero, corredata dalla documentazione relativa alla loro iscri-

zione presso la camera di commercio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro darà l'autorizzazione e le prescrizioni sentita la camera di commercio di Venezia e quella del luogo in cui le richieste hanno sede.

Il Sottosegretario onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis è punita con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000 ».

**FEDERICI.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo di cui ho testé dato lettura.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

**FEDERICI.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di tutti e tre gli articoli.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli 11, 12 e 13, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione:

#### ART. 11.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero lo usa alterato o contraffatto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*(È approvato).*

#### ART. 12.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita in Paese straniero o comunque alla esportazione, vetri con la denominazione di origine « vetri di Murano » non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di contrassegni alterati o contraffatti, le pene degli articoli 8 e 11 sono raddoppiate.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

## ART. 13.

Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 14.

Il produttore che commetta taluni dei reati previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge, oltre che sottostare all'applicazione delle relative sanzioni penali, potrà esser privato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del diritto ad usare il contrassegno, di cui all'articolo 4, per un periodo da cinque mesi a due anni.

In caso di recidiva, una volta che la sentenza penale di condanna sia divenuta definitiva, l'interdizione dall'uso del contrassegno sarà obbligatoria e per un periodo da uno a cinque anni.

Il Sottosegretario onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere vietato, per un periodo da 5 mesi a 2 anni, l'uso del contrassegno di cui all'articolo 5 da parte di chi sia stato condannato per i reati previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge. In caso di recidiva, la interdizione dall'uso del contrassegno è obbligatoria per un periodo da 1 a 5 anni.

FEDERICI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 15.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza, a

spese del condannato, su due giornali a larga diffusione nazionale, da fissarsi dal giudice.

FEDERICI. Anche per quest'articolo dichiarato che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## CAPO V.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

## ART. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti, in particolare:

1) le modalità di produzione dei vetri di Murano secondo gli usi leali e costanti atti a conferire e mantenere le caratteristiche produttive che hanno accreditato la denominazione Murano in Italia ed all'estero;

2) la determinazione del contrassegno e delle sue modalità di distribuzione ed applicazione;

3) i sistemi di verifica e controllo e le relative modalità di esecuzione;

4) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 7 e la determinazione dei poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

5) le modalità di riconoscimento della qualifica di maestro vetraio, di cui all'articolo 2, comma primo, da attribuire:

a) a coloro che siano iscritti come tali presso gli uffici di collocamento o risultino qualificati maestri vetrai dal contratto di lavoro;

b) ai titolari di aziende artigiane produttrici di manufatti di vetro che risultino iscritti nell'elenco degli artigiani della provincia di Venezia;

c) a coloro che abbiano acquisito capacità di lavorazione del vetro con i procedimenti di cui al precedente articolo 2 e che, a seguito di prove pratiche e teoriche, siano riconosciuti maestri vetrai da apposita commissione costituita dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 7, dal diret-

tore del centro sperimentale del vetro di Murano, da un rappresentante della categoria designato dai sindacati, da un tecnico di provata capacità designato dalla camera di commercio di Venezia, da un artigiano designato dalle associazioni artigiane. La commissione, per l'espletamento delle dette prove, dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

L'onorevole Zanini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Alla lettera c) sopprimere la dizione:* « dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 7 » *e inserire, dopo la dizione:* « dalle associazioni artigiane » *la seguente:* « nonche dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 7, qualora questo sia costituito ed operante »;

*Alla lettera c) sostituire la dizione:* « tecnico di provata capacità » *con la parola:* « esperto ».

L'onorevole Federici ha presentato il seguente emendamento:

*Alla lettera c), dopo la dizione:* « della categoria » *inserire l'altra:* « a maggioranza ».

L'onorevole Servello ha presentato i seguenti emendamenti:

*Inserire, dopo la dizione:* « artigiano designato » *la seguente:* « a maggioranza »;

*Sostituire, alla fine della lettera c), la parola:* « artigiane » *con l'espressione:* « di categoria ».

SERVELLO. Desidero brevissimamente osservare che la dizione « rappresentante designato a maggioranza dai sindacati di categoria » non è molto chiara: infatti, in base ad essa, i diversi sindacati dovrebbero riunirsi per designare un rappresentante, seguendo cioè una procedura anomala che non può essere prevista da una legge.

ZANINI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento degli emendamenti Federici e Servello.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Federici.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Servello.

(È approvato).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 16 che, in seguito agli emendamenti testé approvati, risulta del seguente tenore:

#### ART. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti, in particolare:

1) le modalità di produzione dei vetri di Murano secondo gli usi leali e costanti atti a conferire e mantenere le caratteristiche produttive che hanno accreditato la denominazione Murano in Italia ed all'estero;

2) la determinazione del contrassegno e delle sue modalità di distribuzione ed applicazione;

3) i sistemi di verifica e controllo e le relative modalità di esecuzione;

4) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 7 e la determinazione dei poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

5) le modalità di riconoscimento della qualifica di maestro vetraio, di cui all'articolo 2, comma primo, da attribuire:

a) a coloro che siano iscritti come tali presso gli uffici di collocamento o risultino qualificati maestri vetrai dal contratto di lavoro;

b) ai titolari di aziende artigiane produttrici di manufatti di vetro che risultino iscritti nell'elenco degli artigiani della provincia di Venezia;

c) a coloro che abbiano acquisito capacità di lavorazione del vetro con i procedimenti di cui al precedente articolo 2 e che, a seguito di prove pratiche e teoriche, siano riconosciuti maestri vetrai da apposita commissione costituita dal direttore del Centro sperimentale del vetro di Murano, da un rappresentante della categoria designato a

maggioranza dai sindacati, da un esperto designato dalla Camera di commercio di Venezia, da un artigiano designato a maggioranza dalle associazioni di categoria, nonché dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 7, qualora questo sia costituito e operante. La commissione, per l'espletamento delle dette prove, dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

« La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

FEDERICI. Vorrei brevemente chiedere al relatore di riflettere sulla opportunità di allungare i tempi della *vacatio legis*. Chiederei quindi se non fosse il caso di cambiare il termine previsto dall'articolo in quello di 18 mesi: occorre infatti tener presente che la produzione dei vetri di Murano è anche collegata alla stagionalità.

ZANINI, *Relatore*. Di questo si è già tenuto conto.

FEDERICI. Non insisto sulla mia proposta. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare il testo unificato delle proposte di legge in esame, per tutti quei motivi che abbiamo del resto già portato all'attenzione della Commissione e del Comitato ristretto. Vorrei, per non soffermarmi su cose già dette, rifarmi al punto centrale della nostra posizione nei confronti del testo che la Commissione si appresta a votare. Ci sembra che tale testo — sia pure notevolmente migliorato in sede di Comitato ristretto — non contribuisca a risolvere i gravissimi problemi sia produttivi sia, più in generale, urbanistici dell'isola di Murano; e che anzi, mancando di quei chiarimenti che noi abbiamo chiesto, ma che la Commissione non ha inteso approvare, possa addirittura finire col creare ulteriori difficoltà allo sviluppo dell'industria vetraria di Murano. È proprio di questi giorni la messa a punto della relazione che il 13 ottobre prossimo il delegato del sindaco farà ad una

assemblea del consiglio di quartiere di Murano, alla quale sono invitate tutte le forze politiche; ebbene ci sembra che in questo documento trovino conferma le nostre osservazioni critiche poiché vi si afferma, attraverso una serie di dati, che una legge per la tutela della denominazione di origine dei vetri di Murano non è assolutamente sufficiente a risolvere i vari problemi dell'isola e che anzi, come dicevo prima, tale legge potrebbe contribuire a creare degli ulteriori squilibri. In primo luogo, infatti, occorre ricordare che le proposte di legge originarie sono scaturite fondamentalmente dall'esigenza di far sì che le industrie di Murano non si trasferissero in terra ferma o in altri luoghi; a questo proposito anche la relazione che sarà letta al consiglio di quartiere di Murano afferma che ben altre sono le cause che hanno spinto una parte delle aziende vetrarie ad andarsene da Murano e in particolare si cita la mancanza di un piano particolareggiato da parte del comune di Venezia ai fini del riordinamento sia urbanistico che economico dell'isola e la mancanza di una capacità consortile di tipo diverso, in grado soprattutto di mettere in moto lo sviluppo dei mercati. Un terzo dato, che a noi sembra molto importante, è costituito dal fatto che soprattutto nel corso di quest'anno si è registrata a Murano la chiusura o il trasferimento di molte industrie di vetro industriale (come i colleghi sanno a Murano si produce anche questo tipo di vetro, oltre a quello propriamente artistico), che sono state anzi le più colpite dalle deficienze che ho prima citato. Ora, la legge che la Commissione sta per votare se non è accompagnata da una serie di proposte e di iniziative di altro genere, prevedendo soltanto una protezione delle vetrerie artistiche, rischia di provocare un'ulteriore espulsione di quelle che producono vetro industriale e quindi un impoverimento economico dell'isola. Vorrei solo ricordare — e il relatore ne è a conoscenza — la chiusura recente di una grossa fabbrica, « Le cristallerie di Murano », in seguito alla quale l'isola ha perso mille operai.

Nei prossimi giorni si discuterà presso il comune di Venezia il piano particolareggiato dell'isola di Murano; ebbene, noi notiamo gravi squilibri tra le indicazioni di questo piano e gli scopi che si prefiggono le proposte di legge. Per esempio non è assolutamente chiarito come verranno utilizzate le due sacche, le due isole separate da un canale che sono presso Murano: si tratta rispettivamente di nove e di quaranta ettari di terreno. Ecco perché, dal punto di vista di un pros-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

simo ordinamento urbanistico dell'isola di Murano, ci sembra che il testo che abbiamo di fronte, senza il raccordo con un'altra serie di provvedimenti, possa creare, come ho già detto, nuovi squilibri all'isola ed ai suoi abitanti. Noi ci siamo sforzati di apportare il nostro contributo positivo alle proposte di legge in esame; infatti il testo del Comitato ristretto ha largamente migliorato le proposte originarie. Dobbiamo riconoscere però che i problemi urbanistici e produttivi dell'isola di Murano non saranno risolti dal presente provvedimento. Per questi motivi il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

**MARCHIO.** Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in oggetto pur mantenendo inalterate le riserve sugli articoli 7 e 16 espresse in sede di esame degli stessi. Il nostro gruppo, infatti, ritiene che il testo che sta per essere votato accolga le aspirazioni degli artigiani dell'isola di Murano e contribuisca in maniera efficace a conservare intatte le caratteristiche dei loro prodotti, favorendone anzi la diffusione.

**GIRARDIN.** Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento testé esaminato, pur rendendosi conto dei suoi limiti, che, tuttavia, nulla tolgono alla positività del lavoro svolto dai colleghi in sede di Comitato ristretto. Il fine del progetto di legge non poteva essere quello di risolvere tutti i problemi dell'isola di Murano, ma di introdurre un serio incentivo per lo sviluppo dell'attività artigianale del vetro, attraverso l'approntamento di efficaci strumenti di difesa di tale attività artistica.

**TOCCO.** Ribadisco telegraficamente la mia opposizione al provvedimento, per i motivi già esposti all'inizio dell'esame degli articoli, ed annuncio la mia astensione dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo quindi in votazione l'articolo 17 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori MINNOCCI ed altri: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1997):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Bastianelli, Bernardi, Biagioni, Brini, Caiazza, Capra, Caroli, Catanzariti, Costamagna, Damico, D'Angelo, Erminero, Felici, Fioret, Girardin, Laforgia, Mancuso, Marchio, Maschiella, Matteini, Medi, Milani, Niccoli, Sangalli, Talassi Giorgi Renata, Tocco, Zanini.

Proposte di legge DEGAN ed altri: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (575); REGGIANI: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (936) in un testo unificato (575-936):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	19
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Biagioni, Caiazza, Capra, Caroli, Costamagna, Erminero, Felici, Fioret, Girardin, Laforgia, Marchio, Matteini, Medi, Sangalli, Zanini.

Hanno dichiarato di astenersi:

Bastianelli, Brini, Catanzariti, Damico, D'Angelo, Mancuso, Maschiella, Milani, Federici, Niccoli, Talassi Giorgi Renata, Tocco.

**La seduta termina alle 13.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO